



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

APPUNTO

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale che fissa il numero massimo di visti di ingresso e di permessi di soggiorno per l'accesso degli studenti stranieri all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica e musicale. Richiesta di informazioni da parte della VII Commissione del Senato.

Con riferimento a quanto richiesto dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica, si forniscono i seguenti elementi informativi.

- **Numero di permessi di soggiorno per motivi di studio rilasciati annualmente dal 2008 ad oggi**
 - 2008 n. 4.248
 - 2009 n. 10.011
 - 2010 n. 20.948
 - 2011 n. 13.406 (al 30 settembre)

- **Numero di rinnovi di permessi di soggiorno per motivi di studio con particolare riguardo alla verifica di profitto prevista dall'art. 46 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999**
 - 2008 n. 10.945
 - 2009 n. 16.097
 - 2010 n. 33.827
 - 2011 n. 28.811 (al 30 settembre).

Il permesso di soggiorno per studio è rinnovato annualmente per tutta la durata del corso di studio, previa verifica delle condizioni di cui all'art. 46 D.P.R. n. 394/99 e successive modifiche, agli studenti che nel primo anno abbiano superato una verifica e che negli anni successivi ne abbiano superate due.

È possibile la prosecuzione del corso di studi anche con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'università.

- **Dati in ordine alla possibilità per gli studenti in possesso di permesso di studio di svolgere attività di lavoro, autonomo o subordinato**



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

- 2 -

Il permesso di soggiorno per studio consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un periodo non superiore a 20 ore settimanali.

Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, nei limiti delle quote fissate annualmente con il decreto flussi, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/98.

Gli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia, possono convertire il loro permesso di studio in quello per lavoro; le relative quote sono portate in decurtazione nel successivo decreto flussi.

- **Adempimenti necessari per ottenere il predetto permesso e i tempi presumibili per l'effettivo rilascio**

Lo straniero residente all'estero, titolare di un visto di ingresso per studio, entro otto giorni dall'ingresso in Italia deve richiedere il permesso di soggiorno presso gli uffici postali, mediante apposito kit predisposto per la presentazione delle istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno. All'atto della richiesta è rilasciata ricevuta attestante la presentazione della istanza; contestualmente lo straniero è convocato entro 15 giorni presso la Questura competente per essere sottoposto ai rilievi foto-segnaletici.

Nelle province ove hanno sede le maggiori Università sono già in atto forme di collaborazione diversificate volte ad agevolare la presentazione degli stranieri in Questura e la riduzione dei tempi di trattazione delle istanze di permesso di soggiorno per studio. In linea di massima i tempi di rilascio del permesso di soggiorno si attestano oggi in 45 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

- **Disciplina dello straniero in attesa di permesso di studio, con particolare riferimento alla possibilità di lasciare il Paese e farvi successivamente ritorno**

Ai sensi della Direttiva 20 febbraio 2007 del Ministro dell'Interno pro-tempore, nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero in possesso della ricevuta di presentazione della istanza è a tutti gli effetti regolarmente presente sul territorio nazionale, fino alla definizione della istanza.

Per quanto attiene alla possibilità di viaggiare in ambito Schengen, il recente Reg. CE 265/2010 prevede che anche i titolari di visto di ingresso di tipo "D", quali appunto gli studenti, possano circolare in area Schengen per la durata del visto di ingresso di lunga durata (360 giorni).

Tuttavia, per prassi consolidata, qualora lo straniero rappresenti l'improrogabile esigenza di recarsi all'estero, le Questure provvedono al rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio.